



# Città di Albano Laziale

**SETTORE I - SERVIZIO II  
MESSI NOTIFICATORI**

## **DETERMINAZIONE**

*N. Gen.le 819 del 02-10-2015*

*N. Int.104 del 02-10-2015*

---

**OGGETTO:**Integrazione preventivo di parcella avv. Michetti. Ricorso elettorale Nabil Cassabgi

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr . 27 del 10.08.2015 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015-2017, il DUP 2016-2018 e aggiornamento 2015 immediatamente esecutivo;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n.186 del 12.12.2014, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG per l'esercizio 2014 ed affidata la gestione ai Responsabili dei servizi, con la stessa individuati;

Visti gli adempimenti di cui all'art. n 26 del D.lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e di trasparenza amministrativa;

Visto il decreto di proroga di nomina a Responsabile di servizio prot. n. 54247 del 31.12.2014 da parte del Sindaco e l' art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs. N. 267/2000,

che responsabile del Procedimento è la dott.ssa Claudia Farrotti,

Visti gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione e trasparenza amministrativa,

Visti gli adempimenti di cui la D. Lgs. N. 196/2003 e ss.mm.ii., per cui i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici,esclusivamente nell' ambito del presente procedimento,

Vista l' esclusione dagli adempimenti di cui all' art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari,

Premesso che , con prot. n. 33684 del 24.07.2015, è pervenuto ricorso al TAR Lazio, promosso da Cassabgi Nabil ed altri contro il Comune di Albano Laziale e nei confronti "di tutti i restanti candidati alla carica di Sindaco del Comune di Albano Laziale(RM) nel turno di ballottaggio

*ossia: sig. Gino Benedetti....” e nei confronti “dell’ Ufficio Centrale ex T.U. n. 570/1960 e d.lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267 del Comune di Albano Laziale (RM), in persona del Dott. Buzi .....; della Prefettura di Roma .....” “per l’ annullamento e la revoca del Verbale delle operazioni dell’ Ufficio Centrale a seguito del turno di ballottaggio contenente l’ Atto di proclamazione degli eletti del Comune di Albano Laziale.....nonchè della deliberazione del consiglio comunale successiva.....nonchè di tutti gli atti a tale atto comunque preordinati, connessi, coordinati e conseguenti”,*

Vista la deliberazione di G.M. n. 132 del 10.08.2015, con la quale l’ Amministrazione ha inteso opporsi a tale ricorso, conferendo incarico per patrocinio legale all’ avv. Enrico Michetti del Foro di Roma, con assunzione di anticipo di preventivo di spesa ,

Visto il preventivo di parcella protocollato al n. 42667 dell’ 1.10.2015, sulla base dei compensi tabellari previsti ex art. 4 comma 5 con valore della causa indeterminabile di complessità media,

Ritenuto di dover integrare l’ impegno già previsto con deliberazione di G.M. di cui sopra (cap. 440 imp. 639),

#### DETERMINA

Per quanto specificato in premessa che qui si intende riportato,

1. di integrare il preventivo di parcella di cui alla deliberazione di G.M. n. 132 del 10.08.2015, con affidamento di patrocinio legale all’ avv. Enrico Michetti, con studio in Roma, via Nicotera 29, 00195 Roma, CF MCHNRC66C19H501Y (curriculum prot. n. 25382 del 17.06.2014)
2. Il compenso di euro 12.311,00 oltre oneri è stato ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato, soddisfacente per l’incarico professionale conferito e liberamente determinato. Eventuale somma a titolo di acconto sarà erogata previa presentazione di fattura, mentre il saldo verrà corrisposto in sede di definizione del giudizio;
3. Il Comune è tenuto a corrispondere l’importo risultante dal presente contratto, indipendentemente dalla liquidazione giudiziale delle spese. L’ avvocato è autorizzato dal Comune a farsi versare direttamente da controparte le spese legali se poste a carico di quest’ ultima, quale acconto se inferiori al pattuito;
4. Il professionista potrà delegare lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti, sotto la sua responsabilità;
5. In caso di recesso da parte del patrocinante rimane a carico dello stesso l’ onere di rapportarsi con il nuovo incaricato con la consegna di tutta la documentazione necessaria all’ espletamento ed alla continuazione del patrocinio, con il pagamento della sola attività effettivamente svolta;
6. Di impegnare per le spese legali integrative occorrenti, la somma complessiva di **euro 15.963,23** oneri inclusi, sul cap. 440/10 del bilancio preventivo esercizio 2015, dando atto che euro 2000,00 sono già state impegnate con deliberazione n. 132/2015;

7. Di dare atto che il presente impegno integrativo supera il blocco degli impegni trattandosi di somme riferite alla difesa dell' Ente in procedimento giudiziario, la cui mancata assunzione comporterebbe rischi per l' Ente
  
8. Di trasmettere il presente atto all'Ufficio Ragioneria per il seguito di competenza.

**IL RESPONSABILE**  
SETTORE I - SERVIZIO II  
DOTT.SSA MARIELLA SABADINI

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 06-10-2015

e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.

Lì, 06-10-2015

**IL RESPONSABILE**  
F.to **Dott.ssa Mariella Sabadini**